

## L'imputabilità penale

**Autore:** Redazione

**In:** Schede di Diritto

L'**imputabilità** rappresenta un presupposto essenziale della colpevolezza.

Il reato può considerarsi illecito quando venga commesso da un soggetto potenzialmente libero, padrone dei propri comportamenti, in grado di rappresentarsene il significato e le conseguenze e, proprio per questo, assoggettabile alla reazione dell'ordinamento: se il reo non è in grado di intendere e di volere, non potrà essere risocializzato e, conseguentemente, non sarà punibile. L'imputabilità, quale **capacità di intendere e di volere** ex art.85 c.p., si differenzia dalla colpevolezza, quale **coscienza e volontà del fatto illecito** che l'agente sta compiendo; entrambe esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani diversi, benché ovviamente la prima, come substrato naturalistico della responsabilità penale, vada accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda.

### I soggetti non imputabili

Stante quanto sopra chiarito, qualora il reato commesso sia stato commesso da persona seminferma di mente deve essere in ogni caso oggetto di ricognizione e verifica la sussistenza dell'elemento psicologico del commesso reato, atteso che anche nella condizione di imputabilità diminuita residua pur sempre la capacità di intendere e di volere. La **capacità di intendere** viene ricondotta all'idoneità del soggetto a **rendersi conto del valore delle proprie azioni**, ad **orientarsi nel mondo esterno** secondo una percezione non distorta della realtà, e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta. La **capacità di volere**, invece, **consiste nell'idoneità del soggetto ad autodeterminarsi**, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore, ovvero nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore, e nell'attitudine a gestire un'efficiente regolamentazione della propria libera autodeterminazione; in sostanza, nella capacità di intendere i propri atti, come ancora si esprime la dottrina.

### I fattori patologici e non

L'**imputabilità può essere esclusa da fattori patologici**, quali il vizio totale o il vizio parziale di mente, dall'imaturità (nel caso dei minorenni), dalla cronica intossicazione da alcool o dal sordomutismo (per

quanto il progresso scientifico abbia oramai rimosso gli ostacoli alla maturità psichica che comportava tale malattia). Gli **articoli 88 e 89 c.p.** dispongono l'esclusione o la diminuzione dell'imputabilità in presenza di un vizio della mente talmente rilevante da compromettere la capacità di intendere e di volere del soggetto agente. Il vizio di mente è categoria i cui contenuti non sono di facile individuazione ed è al contempo un campo in cui il diritto e la scienza medica si confrontano e dialogano. Anche il mero disturbo di personalità, anche solo transeunte, può far scemare la capacità d'intendere e volere, purché il vizio sia grave, intenso e causale rispetto al reato. I disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/limputabilita-penale/>